

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ALIMENTAZIONE 5 agosto 2013, n. 95

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1076 del 05/06/2012. Marchio “Prodotti di Qualità Puglia”. Procedura di utilizzo del Marchio e procedura d’uso del logo. Approvazione.

L’anno 2013 addì 5 del mese di agosto in Bari, nella sede del Servizio Alimentazione presso l’Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Lungomare Nazario Sauro n. 45.

Il dirigente dell’Ufficio Associazionismo Alimentazione Tutela Qualità sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile della Posizione Organizzativa “Alimentazione” e del responsabile della Posizione Organizzativa “Tutela qualità”, riferisce:

VISTA la DGR n. 960 del 09/06/2009 “Marchio Prodotti di Puglia: strumenti per la promozione e lo sviluppo del territorio. Riconoscimento sistema regionale di qualità - Marchio Prodotti di Puglia Approvazione nuovo regolamento d’uso del Marchio e delle indicazioni per l’uso del logo/Marchio”, con la quale si incaricava il dirigente del Servizio Alimentazione di approvare con propri provvedimenti tutti gli atti necessari all’implementazione, gestione e comunicazione del Marchio “Prodotti di Puglia”;

VISTA la determinazione del Dirigente del Servizio Alimentazione n. 431 del 15/12/2010 “Deliberazione della Giunta Regionale n. 960 del 09/06/2009 “Marchio Prodotti di Puglia”. Approvazione procedure applicative - Settore agroalimentare - Modifiche. Approvazione;

VISTA la nota del 22 settembre 2011, n. 6278 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Europee con la quale ha informato la Regione Puglia della ricezione di una richiesta di informazioni della Commissione Europea, la quale aveva rilevato profili di possibile contrasto con l’art. 34 TFUE nell’uso di tale Marchio di qualità in ragione delle limitazioni ai possibili utilizzatori del Marchio medesimo;

CONSIDERATO che la Commissione Europea ha invitato, quindi, le autorità preposte “ad adottare le misure necessarie per rendere l’utilizzazione dell’etichetta/marchio comunitario “Prodotti di Puglia” compatibili con le disposizioni di cui all’articolo 34 del TFUE e a comunicare ai Servizi della Commissione le misure adottate;

CONSIDERATO che la Regione Puglia ha adottato le misure necessarie per rendere l’utilizzo del Marchio collettivo comunitario compatibile con le disposizioni di cui all’articolo 24 del TFUE (libera circolazione delle merci) così come richiesto dai Servizi della Commissione europea;

VISTO che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle Politiche Europee con DPE 2824 dell’11 aprile 2012 ha fatto presente che “il competente Servizio della Commissione europea ha accolto la risposta delle autorità italiane, ritenendo che le modifiche apportate rispondono alle richieste formulate in merito all’utilizzo del Marchio “Prodotti di Qualità Puglia”;

VISTA la DGR n. 1100 del 05/06/2012 “Approvazione del logo e del regolamento d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità Puglia”;

VISTA la DGR n. 1271 del 26/06/2012 che ha riconosciuto il Marchio “Prodotti di Qualità Puglia” quale sistema di qualità alimentare in conformità all’articolo 32 del reg. CE 1698/2005 del Consiglio;

CONSIDERATO che la Regione Puglia, ai sensi del Reg. (CE) n. 207/09, ha depositato l’11/06/2012 all’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno - Agenzia della UE competente per la registrazione dei marchi - UAMI la domanda di registrazione del Marchio collettivo comunitario con indicazione territoriale “Prodotti di Qualità Puglia”;

VISTO il certificato di registrazione Marchio “Prodotti di Qualità Puglia” n. 010953875, rilasciato il 15/11/2012 dall’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (LUMI) di Alitante;

CONSIDERATO che con l’approvazione del logo e del regolamento d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità Puglia” si rende necessario procedere all’ap-

provazione delle procedure per l'utilizzo del Marchio e all'approvazione delle procedure per l'utilizzo del logo "Prodotti Qualità di Puglia", con la modulistica annessa, illustrando le modalità procedurali relative alla gestione delle domande presentate;

CONSIDERATO che con l'approvazione del Marchio "Prodotti di Qualità Puglia" si rende necessario, come previsto dal regolamento d'uso, precisare che per le schede tecniche di prodotto (disciplinari di produzione) già approvate, "gli elementi d'origine indicati nella parte in basso nel Marchio di qualità vengono sostituiti in ragione della zona d'origine";

CONSIDERATO che ai sensi del comma 5 art. 12 del Reg. (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, è consentito l'uso nell'etichettatura dei marchi collettivi geografici unitamente alla denominazione di origine protetta o all'indicazione geografica protetta;

PROPONE

- di approvare, per i motivi indicati in premessa, la procedura di utilizzo del Marchio "Prodotti di Qualità Puglia" (Allegato A) e la procedura d'uso del logo "Prodotti di Qualità Puglia" (Allegato B), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- di precisare che per le schede tecniche di prodotto (disciplinari di produzione) già approvate, "gli elementi d'origine indicati nella parte in basso nel Marchio di qualità vengono sostituiti in ragione della zona d'origine";
- di precisare che l'uso del Marchio "Prodotti di Qualità Puglia" può essere richiesto anche per i prodotti e per i vini DOP/IGP.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va trasmesso al Servizio Ragioneria;

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel pieno rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile P.O. Tutela Qualità
Agr. Angelo Raffaele Lillo

Il Dirigente dell'Ufficio
Dr. Nicola Laricchia

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ALIMENTAZIONE

VISTA la proposta del dirigente dell'Ufficio Associazionismo Alimentazione Tutela Qualità e la relativa sottoscrizione;

VISTA la legge regionale n. 7/97 e la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28.7.98, che detta le direttive per la separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;

RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;

DETERMINA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di approvare, per i motivi indicati in premessa, la procedura di utilizzo del Marchio "Prodotti di Qualità Puglia" (Allegato A) e la procedura d'uso del logo "Prodotti di Qualità Puglia" (Allegato B), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- di precisare che per le schede tecniche di prodotto (disciplinari di produzione) già approvate, "gli elementi d'origine indicati nella parte in basso nel Marchio di qualità vengono sostituiti in ragione della zona d'origine";
- di precisare che l'uso del Marchio "Prodotti di Qualità Puglia" può essere richiesto anche per i prodotti e per i vini DOP/IGP.

- di incaricare l'Ufficio Associazionismo, Alimentazione Tutela Qualità di inviare copia del presente atto all'Ufficio del Bollettino per la pubblicazione sul B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell'art. 6 della L.R. n. 13 del 12.4.1994.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il presente atto composto eli n. 3 facciate timbrati e vidimati, dall'Allegato A, composto da 30 pagine, dall'Allegato B composto da 6 pagine, è redatto in

un unico originale che rimarrà agli atti del Servizio Alimentazione. Copia conforme sarà inviata al Segretariato generale della Giunta Regionale, copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari, copia all'Ufficio proponente. Non sarà trasmesso all'Area Programmazione e Finanza Servizio Ragioneria in quanto non vi sono adempimenti contabili.

La Dirigente del Servizio Alimentazione
Dr.ssa Rosa Fiore

ALLEGATO A

Procedura di Utilizzo Marchio
“PRODOTTI DI QUALITA’ PUGLIA”

SOMMARIO

1. PREMESSA
2. PROCEDURA E CAMPO DI APPLICAZIONE
3. LICENZIATARI
4. LOGO DEL MARCHIO
5. PRODOTTI E SERVIZI
6. MODALITÀ DI ADESIONE
7. SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO (DISCIPLINARE DI PRODUZIONE)
8. REGISTRO DEL MARCHIO
9. CONDIZIONI DI ACCESSO
10. RICHIESTA DI CONCESSIONE ALL'UTILIZZO DEL MARCHIO "PRODOTTI DI QUALITÀ PUGLIA"
11. ISTRUTTORIA DI CONCESSIONE DEL MARCHIO
12. CONCESSIONE DEL MARCHIO
13. RICHIESTA DI CONCESSIONE ALL'UTILIZZO DEL MARCHIO PER I PRODOTTI DOP E IGP
14. CONTROLLI
15. SISTEMA DI RINTRACCIABILITÀ
16. REVOCA – SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE
17. VIGILANZA
18. TUTELA E MONITORAGGIO
19. MODULISTICA

1. PREMessa

Il Marchio “Prodotti di Qualità Puglia” è un Marchio di qualità collettivo comunitario con indicazione di origine. Il Marchio garantisce la qualità e l’origine del prodotto.

La Regione Puglia con il Marchio “Prodotti di Qualità Puglia” intende:

- valorizzare i prodotti agricoli e alimentari con un elevato standard qualitativo controllato;
- portare a conoscenza dei consumatori, attraverso azioni informative e pubblicitarie, le caratteristiche qualitative dei prodotti e dei servizi contrassegnati dal Marchio che partecipano al sistema di qualità alimentare riconosciuto dalla Regione Puglia ai sensi del Reg. (CE) n. 1698 del Consiglio del 20 settembre 2005;
- promuovere e sostenere il marketing commerciale e la vendita di tali prodotti.

Il Marchio risponde alle prescrizioni di cui agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) ed agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all’Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea nonché di determinati prodotti non compresi in detto allegato.

Il Marchio trasmette il messaggio principale d’indicazione di qualità del prodotto e quello secondario d’indicazione d’origine del medesimo.

Il Marchio assicura una tracciabilità completa dei prodotti.

Il Marchio “Prodotti di Qualità Puglia” può essere concesso in uso a tutti i produttori dell’Unione Europea per i prodotti e servizi agricoli ed alimentari, che conformemente al diritto comunitario, godono di particolare tutela nell’Unione Europea e rispondono a determinati requisiti qualitativi.

La concessione dell’utilizzo del Marchio “Prodotti di Qualità Puglia” è disciplinata da quanto previsto dal regolamento d’uso del Marchio approvato con DGR n. 1076 del 05/06/2012.

La qualità dei prodotti e servizi agricoli e alimentari contrassegnati dal Marchio è garantita attraverso un programma di controllo della qualità.

Il programma di controllo per i prodotti regolati da sistemi di qualità riconosciuti dall’Unione Europea è eseguito dall’organismo di controllo designato ed approvato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Il programma di controllo per i prodotti e servizi che partecipano ai sistemi di qualità alimentare ai sensi del Regolamento (CE) n. 1698 del Consiglio del 20 settembre 2005 è eseguito da organismi di controllo indipendenti, abilitati a eseguire i controlli secondo le vigenti norme europee, iscritti nell'Elenco Regionale degli O.d.C.

2. PROCEDURA E CAMPO DI APPLICAZIONE

Scopo della presente procedura è quello di dare applicazione al regolamento d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità Puglia" approvato con DGR n. 1076 del 05/06/2012, illustrando le modalità procedurali relative alla gestione delle domande presentate per l'adesione al Marchio comunitario "Prodotti di Qualità Puglia" da parte delle aziende agricole e agroalimentari.

3. LICENZIATARI

Possono essere licenziatari del Marchio:

a) Le imprese agricole in forma singola e/o associata che producono e/o trasformano e commercializzano i prodotti iscritti nella prima sezione del registro del Marchio di cui al successivo art. 8;

b) Le cooperative agricole di trasformazione/commercializzazione, le organizzazioni di produttori, i consorzi che sottoscrivono un accordo di conferimento con i soci con fornitori a Marchio per i prodotti iscritti nella prima sezione del registro del Marchio di cui al successivo art. 8;

c) Le imprese agroalimentari di trasformazione che sottoscrivono un accordo di filiera con le imprese agricole, di cui alla precedente lettera a), per i prodotti iscritti nella prima sezione del registro del Marchio di cui al successivo art. 8 o in alternativa che sottoscrivono un accordo di fornitura con imprese agricole e/o di trasformazione già licenziatricie del Marchio;

d) Le imprese del commercio che sottoscrivono un accordo di filiera con le imprese di cui alle precedenti lettere a) e b) per i prodotti iscritti nella prima sezione del registro del Marchio di cui al successivo art. 8 o in alternativa che sottoscrivono un accordo di fornitura con imprese agricole e/o di trasformazione già licenziatricie del Marchio;

e) Le imprese agrituristiche e di ristorazione che somministrano i prodotti iscritti nella prima sezione del registro del Marchio di cui al successivo art.8.

4. LOGO DEL MARCHIO

Il logo (Allegato A) del Marchio "Prodotti di Qualità Puglia" si compone di un elemento grafico e una dicitura.

L'elemento grafico è rappresentato da una "Q" circondata da raggi del sole di forma triangolare. All'interno della Q è inserita in negativo una "p" resa simile ad un germoglio.

La dicitura presente nel logo è "Prodotti di Qualità Puglia" e potrà essere collocata sotto, sopra o a lato dell'elemento grafico. Gli elementi d'origine indicati nella parte in basso nel Marchio di qualità vengono sostituiti in ragione della zona d'origine.

5. PRODOTTI E SERVIZI

I prodotti e servizi ammessi all'uso del Marchio sono i seguenti:

1. i prodotti agricoli e alimentari regolati da sistemi di qualità riconosciuti dall'Unione Europea (DOP e IGP);

2. i prodotti agricoli e alimentari che partecipano ai sistemi di qualità alimentare ai sensi del Regolamento (CE) n. 1698 del Consiglio del 20 settembre 2005, per i quali sono definite schede tecniche di prodotto (disciplinari di produzione) che prevedono criteri e norme rigorose e specifiche tali da garantire una qualità del prodotto significativamente superiore alle norme commerciali correnti e a quelle generali istituite dalla legislazione europea o nazionale.

3. i servizi di ristorazione per la somministrazione dei prodotti a Marchio "Prodotti di Qualità Puglia".

6. MODALITÀ DI ADESIONE

Per aderire al Marchio "Prodotti di Qualità di Puglia" sono previste due modalità:

1. ADESIONE SINGOLA

Le imprese agricole e agroalimentari che producono, trasformano e commercializzano il prodotto chiedono direttamente la concessione d'uso del Marchio secondo quanto riportato nella presente procedura.

2. ADESIONE COLLETTIVA

Le imprese agroalimentari di trasformazione e/o commercializzazione aderiscono al Marchio sottoscrivendo, con le aziende agricole produttrici della materia prima l'accordo di filiera o l'accordo di conferimento o l'accordo di fornitura.

Accordo di Filiera

L'accordo di filiera, sottoscritto tra l'impresa agroalimentare di trasformazione/commercializzazione (capofiliera) e le imprese agricole produttrici della materia prima, formalizza l'impegno dei soggetti aderenti a rispettare quanto previsto nella presente procedura, le relazioni, gli impegni reciproci nonché ulteriori attività che caratterizzano i rapporti tra le parti.

Il capofiliera concessionario può utilizzare il Marchio esclusivamente per le produzioni che provengono dai produttori inclusi nell'accordo di filiera e quindi assoggettati al sistema di controllo.

Accordo di Conferimento

Le cooperative agricole di trasformazione/commercializzazione, le organizzazioni di produttori, i consorzi per aderire al Marchio "Prodotti di Qualità Puglia" devono sottoscrivere con i soci conferitori l'accordo di conferimento che implica la realizzazione coordinata di tutte le attività, gli adempimenti e gli obblighi connessi all'uso del Marchio.

Il Marchio può essere utilizzato esclusivamente per le produzioni conferite dai soci conferitori a Marchio inclusi nell'accordo di conferimento e quindi assoggettati al sistema di controllo.

Accordo di Fornitura

L'impresa agroalimentare di trasformazione e/o del commercio che utilizza materia prima o prodotto semilavorato a Marchio "Prodotto di Qualità Puglia" per aderire al Marchio deve sottoscrivere l'accordo di fornitura con l'impresa fornitrice già licenziataria del Marchio.

L'accordo formalizza il rapporto commerciale di fornitura tra il richiedente la concessione d'uso del Marchio ed il fornitore di materia prima e/o semilavorato a Marchio "Prodotti di Qualità Puglia" per tipologie e quantitativi di prodotti specifici.

7. SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO (DISCIPLINARE DI PRODUZIONE)

La Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, approva per tipologia di prodotto, la scheda tecnica di prodotto (disciplinare di produzione) che prevede criteri e specifiche tecniche tali da garantire una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti e a quelle generali istituiti dalla legislazione europea o nazionale.

I prodotti agroalimentari per i quali viene richiesto l'utilizzo del Marchio "Prodotti di Qualità Puglia" devono essere conformi alle schede tecniche di prodotto (disciplinare di produzione) approvate dalla Regione Puglia.

Per le produzioni per le quali non risulta approvata, la scheda tecnica di prodotto (disciplinare di produzione) dovrà essere presentata dal richiedente e approvata da parte del Servizio Alimentazione dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale.

La Regione, con il supporto tecnico-scientifico di esperti universitari e/o di altri enti scientifici, valuta le schede proposte e se necessario chiede chiarimenti o integrazioni ai soggetti proponenti, convoca la filiera di riferimento per proporre le schede tecniche (disciplinare di produzione) elaborate e le approva.

8. REGISTRO DEL MARCHIO

La Regione istituisce il Registro del Marchio, articolato in due sezioni:

I) la prima Sezione contiene l'elenco dei prodotti e servizi validati per la concessione del Marchio, con le relative schede tecniche e l'elenco degli organismi di controllo designati;

II) la seconda Sezione comprende i nominativi delle imprese licenziatarie con indicazione della specifica classe di prodotto o servizio e gli estremi del provvedimento di concessione.

Le informazioni contenute nel Registro del Marchio sono pubbliche e ad esse è consentito libero accesso anche per via telematica.

L'aggiornamento del Registro del Marchio è curato dall'Ufficio preposto per il Marchio.

9. CONDIZIONI DI ACCESSO

Le imprese devono soddisfare le seguenti condizioni:

- Rispettare tutte le norme e le leggi nazionali e regionali vigenti in materia di produzione agroalimentare;
- Rispettare quanto previsto dal "Regolamento d'uso del Marchio" e dalla presente "Procedura di utilizzo del Marchio";
- Rispettare i requisiti previsti dalla "Scheda Tecnica di Prodotto" (Disciplinare di Produzione) relativa al prodotto per cui è stata richiesta la concessione d'uso;
- Assoggettarsi al sistema di controllo;
- Rispettare l'accordo di filiera/conferimento/fornitura in caso di concessione d'uso collettiva;
- Rispettare delle norme di difesa integrata della Regione Puglia, ove previste;
- Adottare un sistema di rintracciabilità di filiera informatizzato.

10. RICHIESTA DI CONCESSIONE ALL'UTILIZZO DEL MARCHIO "PRODOTTI DI QUALITÀ PUGLIA"

I soggetti richiedenti l'uso del Marchio "Prodotti di Qualità Puglia" provvedono, tramite il sito www.agricolturaequalita.it, a compilare on-line la domanda di adesione al Marchio. La copia cartacea della domanda rilasciata dal portale, sottoscritta ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, e tutta la documentazione di seguito indicata, deve essere inserita in plico chiuso che deve pervenire alla Regione Puglia – Area per lo Sviluppo Rurale – Servizio Alimentazione – Ufficio Associazionismo Alimentazione Tutela qualità – Lungomare N. Sauro, 47 – 70121 Bari:

- Accordo di filiera/conferimento/fornitura in caso di concessione d'uso collettiva;
- Modalità di Autocontrollo aziendali relative a:
 - ❖ Normativa igienico – sanitaria;
 - ❖ Rispetto delle "Norme di Difesa Integrata" regionali;
 - ❖ Mantenimento delle specificità previste dalla scheda tecnica di prodotto;
- Le autocertificazioni comprovanti il rispetto di quanto previsto dal Regolamento d'uso e dalla Procedura di Utilizzo del Marchio "Prodotti di Qualità Puglia";
- Documento di riconoscimento del legale rappresentante.

11. ISTRUTTORIA DI CONCESSIONE DEL MARCHIO

La I fase istruttoria prevede la seguente verifica:

- a) La legittimazione del soggetto richiedente;
- b) La completezza della documentazione;
- c) Il rispetto delle condizioni di accesso previste dal regolamento d'uso e dalla presente procedura d'utilizzo del Marchio;

Laddove la documentazione di cui sopra non soddisfi pienamente i requisiti previsti dalla presente procedura d'uso del Marchio, l'istanza viene rigettata e la Regione ne dà comunicazione all'interessato.

La Regione a seguito dell'istruttoria favorevole, trasmette all'Organismo di Controllo Terzo (O.d.C.) indicato dal richiedente nella domanda di adesione, copia della scheda tecnica di prodotto (disciplinare di produzione) e copia della domanda di adesione al Marchio "Prodotti di Puglia".

L'OdC provvede ad esaminare la documentazione ricevuta, a predisporre il piano di controllo e a verificare in campo l'applicazione della procedura di rintracciabilità e la conformità a quanto previsto nelle modalità di autocontrollo relative:

- normativa igienico sanitaria (manuale di buone prassi operative igieniche-sanitarie);
- applicazione delle norme di difesa integrata approvate dalla Regione Puglia (ove previste);
- sistema di controllo interno per il mantenimento della specificità del prodotto.

Al termine della verifica ispettiva l'OdC invia alla Regione il rapporto di ispezione che dovrà riportare anche l'esito dei controlli analitici effettuati e la valutazione delle azioni correttive proposte a fronte di eventuali non conformità (Nc) emerse nel corso delle verifiche ispettive.

12. CONCESSIONE DEL MARCHIO

L'ufficio regionale preposto per il Marchio, in seguito alla valutazione del rapporto di ispezione inviato dall'OdC, invita l'azienda alla sottoscrizione della convenzione per la concessione in uso del Marchio e rilascia il certificato identificativo di concessione del Marchio che riporta la data del rilascio e la data di scadenza della concessione.

La concessione in uso del Marchio "Prodotti di Qualità Puglia" ha durata di 3 anni. La prima concessione ha durata di un anno dalla data di sottoscrizione. Entro 30 giorni dalla scadenza di tale termine potrà essere rinnovata su richiesta dell'interessato con raccomandata A.R. da inoltrarsi alla Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale – Servizio Alimentazione. In mancanza della richiesta di rinnovo la concessione si intende decaduta.

L'uso del Marchio è concesso a titolo oneroso. L'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale determina annualmente la somma dovuta per usufruire della concessione d'uso.

Il soggetto che ha ottenuto la concessione d'uso del Marchio, previa sottoscrizione della convenzione, della presente procedura, della procedura per l'utilizzo del logo e pagamento dell'importo annuale, viene iscritto nel Registro del Marchio.

13. RICHIESTA DI CONCESSIONE ALL'UTILIZZO DEL MARCHIO PER I PRODOTTI DOP E IGP

Il Marchio "Prodotti di Qualità Puglia" può essere richiesto anche per i prodotti e per i vini DOP/IGP. In tal caso i soggetti richiedenti l'uso del Marchio, essendo già obbligati a rispettare il

disciplinare di produzione e a sottostare al piano di controllo terzo approvato dal Ministero, non sono sottoposti al regime di controllo terzo previsto dal Marchio.

Per le produzioni IGP il cui disciplinare prevede, la possibilità di utilizzo di prodotti provenienti da aree al di fuori del territorio regionale, non può essere utilizzata la indicazione geografica “Puglia” e gli elementi di origine indicati vengono sostituiti in ragione della zona di origine dove ha luogo la produzione primaria.

Le imprese licenziatarie possono utilizzare il Marchio “Prodotti di Qualità Puglia” esclusivamente per le produzioni commercializzate con il Marchio DOP/IGP.

I soggetti richiedenti l’uso del Marchio “Prodotti di Qualità Puglia” provvedono, tramite il sito www.agricolturaequalita.it, a compilare, on-line, la domanda di adesione al Marchio.

I documenti da allegare alla domanda di adesione sono:

- Attestazione di conformità rilasciato dall’Organismo di Controllo, nel caso di prodotti DOP/IGP;
- Attestazione di conformità rilasciato dall’Organismo di Controllo e dichiarazione vitivinicola inserita nel sistema informativo SIAN all’atto di compilazione della dichiarazione unica di vendemmia e produzione vino, nel caso dei vini DOP;
- Dichiarazione vitivinicola inserita nel sistema informativo SIAN all’atto di compilazione della dichiarazione unica di vendemmia e produzione vino, nel caso dei vini IGP;
- Le autocertificazioni comprovanti il rispetto di quanto previsto dal Regolamento e dalla Procedura di Utilizzo del Marchio “Prodotti di Qualità Puglia”;
- Documento di riconoscimento del legale rappresentante.

La copia cartacea della domanda rilasciata dal portale, sottoscritta ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, con la documentazione allegata devono essere inserite in plico chiuso che deve pervenire alla Regione Puglia – Area per lo Sviluppo Rurale – Servizio Alimentazione – Ufficio Associazionismo Alimentazione Tutela Qualità – Lungomare N. Sauro, 47 – 70121 Bari.

L’ufficio regionale preposto per il Marchio, a seguito di valutazione positiva della documentazione inviata dal richiedente, invita l’azienda alla sottoscrizione della convenzione per la concessione in uso del Marchio e rilascia il certificato identificativo di concessione del Marchio con l’indicazione della data del rilascio e la data di scadenza della concessione.

14. CONTROLLI

La qualità dei prodotti e servizi agricoli e alimentari contrassegnati dal Marchio è garantita attraverso un programma di controllo della qualità.

Il programma di controllo per i prodotti regolati da sistemi di qualità riconosciuti dall'Unione Europea (DOP/IGP) è eseguito dall'organismo di controllo designato ed approvato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Il programma di controllo per i prodotti e servizi che partecipano ai sistemi di qualità alimentare ai sensi del Regolamento (CE) n. 1698 del Consiglio del 20 settembre 2005 è eseguito da organismi di controllo indipendenti, abilitati a eseguire i controlli secondo le vigenti norme europee, iscritti nell'Elenco Regionale degli O.d.C.

I controlli vengono effettuati sulla base dei piani dei controlli predisposti dagli OdC in conformità alle schede tecniche (disciplinari di produzione) approvate dalla Regione e nonché dei provvedimenti di attuazione, approvati dalla Regione Puglia.

Le attività di controllo sono effettuate mediante verifiche ispettive (di adesione e sorveglianza) con frequenza annuale, salvo esigenze di controlli supplementari, stabilite dalla Regione.

I controlli riguardano:

- a. la conformità alla scheda tecnica (disciplinare di produzione) per i prodotti per i quali è stata rilasciata la concessione d'uso del Marchio;
- b. le modalità di utilizzo del logo che devono essere conformi alle prescrizioni contenute nella procedura di utilizzo del logo;
- c. la conformità dei quantitativi di prodotto identificato dal Marchio rispetto alla capacità produttiva;
- d. la provenienza delle materie prime dalle aziende inserite nell'accordo di filiera e nel sistema dei controlli;
- e. la provenienza delle produzioni a Marchio, nel caso di cooperative e OP, dai soci conferitori a Marchio, indicati nella scheda di adesione;
- f. la procedura di rintracciabilità informatizzata utilizzata dall'azienda;
- g. il rispetto delle norme di difesa integrata regionali, ove previste.

Annualmente l'OdC effettua verifiche ispettive presso i concessionari del Marchio e i soggetti coinvolti secondo i criteri definiti nei piani di controllo approvati dalla Regione Puglia.

Il programma di controllo della qualità è aperto a tutti i prodotti realizzati nell'Unione Europea, indipendentemente dalla loro origine, a condizione che essi rispettino le condizioni e i criteri stabiliti. Sono riconosciuti i risultati di controlli comparabili effettuati in altri Stati Membri.

Tra tutti i licenziatari del Marchio, annualmente, sulla base di un'analisi di rischio, vengono sorteggiate a campione, le aziende destinatarie di un'ispezione supplementare, non annunciata.

Le non conformità emerse nelle verifiche vengono notificate dall'OdC al concessionario e alla Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale che provvede ad informare il concessionario e ad applicare le disposizioni contenute nei piani di controllo approvati dalla Regione Puglia e nell'articolo 14 del regolamento d'uso del Marchio.

Il concessionario può entro trenta giorni presentare le proprie motivazioni, oppure procedere con la gestione delle non conformità riscontrate nei controlli nel rispetto di quanto riportato nel piano di controllo approvato dalla Regione.

Avverso le decisioni assunte in seguito alle visite ispettive o contro eventuali comportamenti discriminatori, il concessionario potrà presentare reclami e ricorsi secondo le procedure previste dagli artt. 14 e 15 del regolamento d'uso del Marchio.

Nel caso dei prodotti DOP e IGP sono validi i controlli eseguiti dall'OdC incaricato dal Ministero. In tal caso per il richiedente il Marchio “Prodotti di Qualità Puglia” è sufficiente l'essere assoggettato al piano di controllo, già previsto per la denominazione di origine o l'indicazione geografica per la quale ha chiesto la concessione d'uso del Marchio e inviare annualmente all'Ufficio regionale preposto per il Marchio, l'attestazione di conformità alla DOP/IGP rilasciato dall'Organismo di Controllo riconosciuto dal MIPAF.

15. SISTEMA DI RINTRACCIABILITÀ

Al fine di una maggiore trasparenza lungo tutta la filiera del prodotto a Marchio “Prodotti di Qualità Puglia” il soggetto richiedente è obbligato ad adottare in azienda il sistema di rintracciabilità per garantire la tracciabilità delle informazioni relative alle produzioni.

Il sistema di rintracciabilità adottato dovrà essere informatico e deve consentire di tracciare almeno le seguenti informazioni:

1. aziende agricole conferenti;
2. superficie coltivata e/o capi allevati;

3. capacità produttiva;
4. quantitativi di prodotto conferiti e/o confezionati;
5. quantitativi di prodotto identificati dal Marchio.

16. REVOCA – SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

Qualora emergano situazioni di non conformità (Nc) gravi, riscontrate dall'OdC, nel corso dall'attività vigilanza, o da segnalazioni di mercato, la Regione Puglia ha facoltà di revocare o sospendere, previa comunicazione, la concessione del Marchio.

17. VIGILANZA

La Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale svolge attività di vigilanza sull'OdC incaricato tramite:

1. l'accertamento della corretta applicazione delle schede tecniche approvate, del piano dei controlli, delle disposizioni contenute nel regolamento d'uso del Marchio, della procedura di utilizzo del logo e della procedura di utilizzo del Marchio;
2. l'accertamento del mantenimento dei requisiti da parte dell'OdC autorizzato;
3. l'accertamento di imparzialità, da parte dell'OdC, nei confronti di tutti i soggetti immessi nel sistema di controllo;
4. il controllo a campione delle aziende licenziatarie (ed eventualmente degli operatori della filiera) tale da garantire il monitoraggio dell'attività di controllo;
5. il controllo a campione dei prodotti nei punti vendita al fine di valutare la corretta identificazione dei prodotti e la conformità degli stessi.

Le modalità operative e la modulistica utilizzata per la vigilanza sul corretto uso del Marchio “Prodotti di Qualità Puglia” sono riportate nell'apposita procedura di vigilanza approvata dalla Regione Puglia.

18. TUTELA E MONITORAGGIO

La Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale svolge attività di tutela del Marchio “Prodotti di Qualità Puglia”, al fine di:

- a. verificare il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento d'uso del Marchio e dalle procedure collegate presso la rete distributiva e i punti vendita;

- b. vigilare su prodotti simili che possano causare confusione nei consumatori e portare danno alle produzioni a Marchio, con false indicazioni;
- c. accertare la rispondenza tra la quantità dei prodotti tutelati sottoposti al controllo dell'OdC incaricato e quella immessa sul mercato;
- d. effettuare controlli su eventuali pubblicità illecite in varie forme: su stampa, TV, internet, ecc.

L'Ufficio preposto del Servizio Alimentazione predispone un piano di "monitoraggio del Marchio" al fine di raccogliere informazioni relative:

- ✓ al numero di aziende licenziatarie e alle produzioni interessate dal Marchio;
- ✓ al corretto funzionamento delle procedure di utilizzo del Marchio e del piano dei controlli;
- ✓ al mantenimento dei requisiti previsti dalle schede tecniche di prodotto (disciplinare di produzione).

19. MODULISTICA

La documentazione allegata alla domanda di concessione, da inviare in plico chiuso alla Regione Puglia – Area per lo Sviluppo Rurale – Servizio Alimentazione – Ufficio Associazionismo Alimentazione Tutela qualità – Lungomare N. Sauro, 47 – 70121 Bari, è costituita da:

- Dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, del rispetto delle normative vigenti in tema di sanità pubblica, sicurezza del lavoro, salute delle piante, benessere degli animali o tutela ambientale, delle politiche territoriali della Regione Puglia, delle norme attuative regionali (DGR n. 525 del 23/02/2010) relative *all'applicazione del regime di condizionalità* ai sensi del Reg. (CE) 73/09 e in applicazione del D.M. 30125 del 22/12/2009 (**Annesso 1**);
- Dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dell'impegno a:
 - partecipare a programmi di promozione concordati con la Regione Puglia inerenti i prodotti per i quali si è richiesto la licenza dell'uso del Marchio;
 - comunicare tempestivamente l'esito di eventuali controlli da parte delle autorità competenti ed eventuali variazioni che possono influire sull'uso del Marchio;

-
- aderire al sistema di tracciabilità e rintracciabilità informatizzato del Marchio “Prodotti di Qualità Puglia” o a creare un interfaccia tra il sistema di rintracciabilità già utilizzato in azienda e quello del Marchio;
 - indicare, nelle fatture di vendita, il prodotto venduto a Marchio “Prodotti di Qualità Puglia”;
 - assoggettarsi al piano di controllo attuato da un OdC regolarmente iscritto nell’Elenco Regionale degli Organismi autorizzati ai controlli del “Marchio “Prodotti di Qualità Puglia”;
 - operare in conformità alla scheda tecnica approvata o a presentare una nuova scheda tecnica per il prodotto per cui si chiede la concessione in uso del Marchio “Prodotti di Qualità Puglia”. **(Annesso 2)**
- Accordo di filiera per la concessione d’uso collettiva **(Annesso 3)**.
 - Accordo di conferimento per la concessione d’uso collettiva **(Annesso 4)**.
 - Accordo di fornitura **(Annesso 5)**.

ANNESSE 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

I sottoscritt _____ nat_ a
 _____ il _____ residente nel Comune di
 _____ Via _____
 CAP _____ Prov. _____ Tel. _____ Codice Fiscale
 _____ nella sua qualità di (1)
 _____ della (2)

 con Partita IVA n. _____ sede legale nel Comune di
 _____ Via _____, consapevole della
 responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti,
 ai sensi e per gli effetti degli art.47 e 76 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 e successive
 modificazioni ed integrazioni

D I C H I A R A

- Di rispettare i requisiti minimi in materia di ambiente, di igiene, di sanità, di benessere degli animali e di salute delle piante conformemente alle vigenti normative regionali, nazionali e comunitarie in materia.
- Di applicare e rispettare quanto previsto dalla normativa nazionale e dal contratto collettivo di lavoro in ordine all'assunzione a tempo determinato o indeterminato dei lavoratori o dipendenti agricoli utilizzati nell'azienda.
- Di rispettare le politiche territoriali della Regione Puglia, delle norme attuative regionali (DGR n.525 del 23/02/2010) relative all'applicazione del regime di condizionalità ai sensi del reg. (CE) 73/09 e in applicazione del D.M. 30125 del 22/12/2009.
- Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 che i dati personali saranno trattati anche con strumenti informatici.

Il dichiarante

_____ li _____

(1) Indicare se "titolare" o "legale rappresentante";

(2) Indicare l'esatta ragione sociale quale risulta dal certificato della C.C.I.A.A.

ANNESSE 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

I_ sottoscritt_ _____ nat_ a
 _____ il _____ residente nel Comune di
 _____ Via _____
 CAP _____ Prov. _____ Tel. _____ Codice Fiscale
 _____ nella sua qualità di (1) _____
 della (2) _____
 con Partita IVA n. _____ sede legale nel Comune di
 _____ Via _____, consapevole della responsabilità
 penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, ai sensi e per gli
 effetti degli art.47 e 76 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni ed
 integrazioni

D I C H I A R A

- Di impegnarsi a partecipare a programmi di promozione concordati con la Regione Puglia inerenti i prodotti per i quali si è richiesto la licenza dell'uso del Marchio.
- Di comunicare tempestivamente l'esito di eventuali controlli da parte delle autorità competenti ed eventuali variazioni che possono influire sull'uso del Marchio.
- Di utilizzare il Marchio esclusivamente per le produzioni che provengono dai fornitori inclusi nell'accordo di filiera".
- Di indicare, nelle fatture di vendita, il prodotto venduto a Marchio "Prodotti di Qualità Puglia".
- Di rispettare quanto previsto dalla procedura di utilizzo del Marchio "Prodotti di Puglia" e dal Regolamento di Uso del Marchio.
- Di assoggettarsi al piano di controllo attuato da un OdC regolarmente iscritto nell'Elenco Regionale degli Organismi autorizzati ai controlli del Marchio "Prodotti Qualità di Puglia".
- Di operare in conformità alla scheda tecnica approvata o a presentare una nuova scheda tecnica per il prodotto per cui si chiede la concessione in uso del Marchio "Prodotti di Qualità Puglia".
- Di aderire al sistema di tracciabilità e rintracciabilità informatizzato messo a disposizione dalla Regione Puglia o creare un interfaccia tra il sistema di rintracciabilità già utilizzato in azienda e quello regionale.

Il dichiarante

_____ li _____

- (1) Indicare se "titolare" o "legale rappresentante";
 (2) Indicare l'esatta ragione sociale quale risulta dal certificato della C.C.I.A.A.

Accordo di Filiera

per la concessione d'uso collettivo del Marchio
“Prodotti di Qualità Puglia”
 (schema)

Premesso:

- che la Regione Puglia con D.G.R. n. 1076 del 5 giugno 2012 ha approvato *il Regolamento d'uso del Marchio “Prodotti di Qualità Puglia”*;
- che nel regolamento si prevede la sottoscrizione di un accordo di filiera fra le imprese agroalimentari di trasformazione/commercializzazione/distribuzione e le aziende agricole/zootecniche di produzione per la concessione d'uso collettivo del Marchio.

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra i seguenti soggetti sottoscrittori del presente accordo:

- Capofiliera richiedente la concessione d'uso collettivo del Marchio “Prodotti di Qualità Puglia” (*specificare ragione sociale, rappresentante legale, C.F./PIVA, sede*)

E

- imprese agricole/zootecniche di produzione primaria in forma singola o associata (*specificare, sottoforma di elenco, ragione sociale, rappresentante legale, C.F./PIVA, sede*)
- imprese di trasformazione (*specificare, sottoforma di elenco, ragione sociale, rappresentante legale, C.F./PIVA, sede*)

SI SOTTOSCRIVE IL PRESENTE ACCORDO

Articolo 1 – Oggetto e finalità dell'accordo

Il presente accordo ha la finalità di sancire la cooperazione tra i suddetti soggetti della filiera _____ nella realizzazione coordinata di tutte le attività, adempimenti ed obblighi connessi all'uso del Marchio “Prodotti di Qualità Puglia”, previsti dal regolamento d'uso e dalla procedura di utilizzo del Marchio, nonché le seguenti ulteriori attività che caratterizzano i rapporti tra le parti: (*descrivere sinteticamente le attività che si intendono realizzare nonché eventuali ulteriori elementi che caratterizzano i rapporti tra le parti*)

Articolo 2 – Capofiliera richiedente la concessione d'uso del Marchio

Si individua quale soggetto capofiliera richiedente la concessione d'uso collettiva del Marchio “Prodotti di Qualità Puglia” _____ (*nome e forma*)

giuridica societaria prescelta) in persona del legale rappresentante _____
(nome e cognome).

Competono al capofiliera richiedente la richiesta di adesione online, la presentazione della domanda di concessione all'utilizzo del Marchio "Prodotti di Qualità Puglia", la sottoscrizione degli impegni previsti dalla procedura di Utilizzo Marchio "Prodotti di Qualità Puglia", l'invio alla Regione Puglia (Regione Puglia – Area per lo Sviluppo Rurale – Servizio Alimentazione – Ufficio Alimentazione Associazionismo Tutela Qualità – Lungomare N. Sauro, 47 – 70125 Bari) di tutta la documentazione richiesta, nello specifico:

- modello di adesione all'accordo di filiera di tutte le imprese agricole/zootecniche di produzione primaria in forma singola o associata e di trasformazione aderenti al presente accordo di filiera;
- Disciplinare/scheda tecnica di prodotto _____ (per il quale viene richiesta la concessione d'uso collettiva);
- Dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, del rispetto delle normative vigenti in tema di sanità pubblica, sicurezza del lavoro, salute delle piante, benessere degli animali o tutela ambientale, delle politiche territoriali della Regione Puglia, delle norme attuative regionali (DGR n.181 del 27/02/2007) relative "all'applicazione del regime di condizionalità" ai sensi del reg. (CE) 1782/03 e in applicazione del D.M. 12514 del 21/12/2006 (Mod. 03);
- Dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (Mod. 04):
 - dell'impegno a partecipare ai programmi di promozione promossi dalla Regione Puglia inerenti i prodotti per i quali si è richiesto la concessione d'uso del Marchio;
 - di comunicare tempestivamente l'esito di eventuali controlli da parte delle autorità competenti ed eventuali variazioni che possono influire sull'uso del Marchio;
 - di utilizzare il Marchio esclusivamente per le produzioni che provengono dai fornitori inclusi nell'Accordo di filiera;
 - di indicare, nelle fatture di vendita, il prodotto venduto a Marchio "Prodotti di Qualità Puglia";
 - di rispettare quanto previsto dalla procedura di utilizzo del Marchio "Prodotti di Qualità Puglia" e del Regolamento di Uso del Marchio;
 - di assoggettarsi al piano di controllo attuato dall' OdC prescelto;
 - di operare in conformità al disciplinare/scheda tecnica del prodotto per cui si chiede la concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità Puglia";
 - di applicare il sistema di tracciabilità e rintracciabilità informatizzato regionale o creare un interfaccia tra il proprio sistema di rintracciabilità e quello regionale.
- Fornire le indicazioni sia delle modalità di autocontrollo relative alla normativa igienico sanitaria (manuale di buone prassi operative igieniche-sanitarie), che del sistema di controllo interno per il mantenimento della specificità del prodotto.

Si impegna altresì all'assunzione dei seguenti obblighi:

- Assolvere agli obblighi di cui all'art 62 comma 1 del DL 24/1/2012 convertito dalla legge 24/3/2012 n.27;

- Rispettare gli accordi sui prezzi delle materie prime fornite dagli agricoltori, eventualmente fissati nel presente accordo o da accordi collettivi definiti dai rappresentanti delle Organizzazioni Professionali e riconosciuti dalla Regione Puglia;
- Etichettare il prodotto finito oggetto del presente accordo con il Marchio “Prodotti di Qualità Puglia”.

Articolo 3 – Obblighi dei “soggetti aderenti e non licenziatari” del Marchio

Le imprese agricole/zootecniche di produzione aderenti al presente accordo relativamente alla produzione _____ (*specificare la/ le materia/ e prima/ e*) devono rispettare quanto previsto nella *Procedura di Utilizzo Marchio “Prodotti di Qualità Puglia”* e nel *Regolamento d’Uso del Marchio* ed in particolare osservare i seguenti obblighi:

- compilare e sottoscrivere il modello di *Adesione all’Accordo di Filiera* _____ (*specificare la/ le materia/ e prima/ e*)
- produrre e fornire al capo filiera i prodotti sopra indicati rispettando le norme specifiche previste dal disciplinare/scheda tecnica di prodotto;
- assoggettarsi al controllo dell’ OdC indicato dal “soggetto capo filiera”, come previsto dal “Piano dei Controlli”, approvato dalla Regione Puglia
- indicare, nelle fatture di vendita, il quantitativo di prodotto conferito a Marchio “Prodotti di Qualità Puglia”;
- rendere disponibili tutte le informazioni necessarie per garantire la tracciabilità e rintracciabilità richiesta dal sistema informatizzato regionale;
- comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti le informazioni fornite con l’adesione all’accordo di filiera.

Le imprese di trasformazione aderenti al presente accordo devono rispettare quanto previsto nella *Procedura di Utilizzo del Marchio “Prodotti di Qualità Puglia”* e nel *Regolamento d’uso del Marchio* ed in particolare osservare i seguenti obblighi:

- produrre e/o confezionare e/o etichettare i semilavorati che rientrano nel ciclo di produzione del prodotto a Marchio “Prodotti di Qualità Puglia”, nel rispetto dei quantitativi previsti nel presente accordo e delle norme specifiche previste dal disciplinare/scheda tecnica di prodotto;
- utilizzare, nella produzione dei semilavorati, esclusivamente materia prima proveniente dalle aziende agricole firmatarie del presente accordo;
- rendere disponibili tutte le informazioni necessarie per garantire la tracciabilità e rintracciabilità richieste dal sistema informatizzato regionale;
- indicare, nelle fatture di vendita, il prodotto conferito a Marchio “Prodotti di Qualità Puglia”;
- assoggettarsi al controllo dell’OdC indicato dal “soggetto capo filiera”, come previsto dal “Piano dei Controlli”, approvato dalla Regione Puglia;
- comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti le informazioni fornite con l’adesione all’accordo di filiera.

Articolo 4 – Materie prime, semilavorati e prodotti finiti

Le parti convengono che le materie prime, i semilavorati (se presenti) ed i prodotti finiti di cui al presente accordo costituiscono quantitativi di riferimento per la filiera _____ (*specificare la filiera*) cui l'accordo stesso è preordinato e sono di seguito riepilogati:

(*indicare tutte le materie prime, semilavorati e tutti i corrispondenti prodotti finiti*)

Descrizione delle materie prime	Quantitativo complessivo
	Totale

Descrizione dei semilavorati	Quantitativo complessivo
	Totale

Descrizione dei prodotti finiti	Quantitativo complessivo
	Totale

Articolo 5 – Conferimento materia prima

Al fine di concorrere alla quantificazione della materia prima definita dal precedente art. 4, le imprese agricole/zootecniche di produzione primaria che sottoscrivono il presente accordo si impegnano al conferimento all'impresa/imprese di trasformazione e/o commercializzazione e/o distribuzione dei seguenti quantitativi di materia prima

Impresa agricola conferente	Tipologia di prodotto	Quantitativo (q.li)	% rispetto alla propria produzione media annua	Impresa di trasformazione/commercializzazione/distribuzione destinataria

Articolo 6 – Conferimento prodotti semilavorati (se presenti)

(*per le imprese di trasformazione che hanno ottenuto tramite conferimento di materia prima ai sensi dell'art. 5 e che conferiscono prodotti lavorati all'impresa capofiliera*)

L'impresa di trasformazione _____ (*specificare ragione sociale*)

si obbliga a conferire all'impresa capofiliera _____
(*specificare ragione sociale*), che accetta, i quantitativi di prodotti semilavorati di seguito indicati:

Imprese di trasformazione	Tipologia di prodotto	Quantitativo (q.li)

Articolo 7 – Ulteriori accordi tra le parti

Specificare gli eventuali accordi tra le parti

Articolo 8 – Durata

L'efficacia del presente accordo decorre dalla sua sottoscrizione ed ha durata di _____ anni ed al massimo fino alla scadenza naturale della concessione d'uso del Marchio.

Articolo 9 – Foro competente

Le parti concordano che per la definizione di eventuali controversie derivanti dall'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente accordo sarà competente il Foro di Bari.

Articolo 10 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rinvia alla disciplina generale sui contratti del codice civile.

Luogo, data

Firma

NOTA BENE

Il presente accordo deve essere sottoscritto dai rappresentanti legali di tutti i soggetti partecipanti alla concessione d'uso collettivo del Marchio "Prodotti di Qualità Puglia".

Lo schema qui riportato costituisce una traccia non vincolante fermo restando che gli elementi richiesti nella *Procedura Utilizzo del Marchio "Prodotti di Qualità Puglia"* e nel *Regolamento d'uso del Marchio* costituiscono contenuto obbligatorio del contratto.

ANNESSE 4

Accordo di conferimento
per la concessione d'uso collettivo del Marchio
“Prodotti di Qualità Puglia”
(schema)

Premesso:

- che la Regione Puglia con D.G.R. n. 1076 del 5 giugno 2012 ha approvato *il Regolamento d'uso del Marchio “Prodotti di Qualità Puglia”*;
- che nel regolamento si prevede la sottoscrizione di un accordo di conferimento fra organizzazioni di produttori/consorzi/cooperative e le aziende agricole/zootecniche di produzione loro associate per la concessione d'uso del Marchio.

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra i seguenti soggetti sottoscrittori del presente accordo:

- OP/cooperativa/consorzio richiedente la concessione d'uso collettivo del Marchio “Prodotti di Qualità Puglia” (*specificare ragione sociale, rappresentante legale, C.F./PIVA, sede*)

E

- imprese agricole/zootecniche di produzione associate (*specificare, sottoforma di elenco, ragione sociale, rappresentante legale, C.F./PIVA, sede*)

SI SOTTOSCRIVE IL PRESENTE ACCORDO

Articolo 1 – Oggetto e finalità dell'accordo

Il presente accordo riguarda la OP/Cooperativa/Consorzio _____ e suoi associati conferitori a Marchio ed implica la realizzazione coordinata di tutte le attività, adempimenti ed obblighi connessi alla richiesta della concessione ed all'uso del Marchio “Prodotti di Qualità Puglia”, previsti dal *regolamento d'uso e dalla procedura di utilizzo del Marchio*, nonché le seguenti ulteriori attività che caratterizzano i rapporti tra le parti: (*descrivere sinteticamente le attività che si intendono realizzare nonché eventuali ulteriori elementi che caratterizzano i rapporti tra le parti*).

Articolo 2 – OP/Cooperativa/Consorzio richiedente la concessione d'uso del Marchio

Competono alla OP/Cooperativa/Consorzio la richiesta di adesione online, la presentazione della domanda *di concessione all'utilizzo del Marchio “Prodotti di Qualità Puglia”*, la sottoscrizione degli impegni previsti dalla *procedura di Utilizzo Marchio “Prodotti di Qualità Puglia”*, l'invio alla Regione Puglia (Regione Puglia – Area per lo Sviluppo Rurale – Servizio Alimentazione – Ufficio Associazionismo

Alimentazione Tutela Qualità – Lungomare N. Sauro, 47 – 70125 Bari) di tutta la documentazione richiesta, nello specifico:

- Disciplinare/scheda tecnica di prodotto _____ (*per il quale viene richiesta la concessione d'uso collettiva*);
- Dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, del rispetto delle normative vigenti in tema di sanità pubblica, sicurezza del lavoro, salute delle piante, benessere degli animali o tutela ambientale, delle politiche territoriali della Regione Puglia, delle norme attuative regionali (DGR n.181 del 27/02/2007) relative "all'applicazione del regime di condizionalità" ai sensi del reg. (CE) 1782/03 e in applicazione del D.M. 12514 del 21/12/2006 (Mod. 03);
- Dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (Mod. 04):
 - dell'impegno a partecipare ai programmi di promozione promossi dalla Regione Puglia inerenti i prodotti per i quali si è richiesto la concessione d'uso del Marchio;
 - di comunicare tempestivamente l'esito di eventuali controlli da parte delle autorità competenti ed eventuali variazioni che possono influire sull'uso del Marchio;
 - di utilizzare il Marchio esclusivamente per le produzioni che provengono dai fornitori inclusi nell'"Accordo di filiera";
 - di indicare, nelle fatture di vendita, il prodotto venduto a Marchio "Prodotti di Qualità Puglia"; di rispettare quanto previsto dalla procedura di utilizzo del Marchio "Prodotti di Qualità Puglia" e del Regolamento di Uso del Marchio;
 - di assoggettarsi al piano di controllo attuato dal OdC prescelto;
 - di operare in conformità al disciplinare/ scheda tecnica del prodotto per cui si chiede la concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità Puglia";
 - di applicare il sistema di tracciabilità e rintracciabilità informatizzato regionale o creare un'interfaccia tra il proprio sistema di rintracciabilità e quello regionale.
- Fornire le indicazioni sia delle modalità di autocontrollo relative alla normativa igienico sanitaria (manuale di buone prassi operative igieniche-sanitarie), che del sistema di controllo interno per il mantenimento della specificità del prodotto.

Si impegna, altresì, all'assunzione dei seguenti obblighi:

- Rispettare gli accordi sui prezzi delle materie prime fornite dagli agricoltori, eventualmente fissati nel presente accordo o da accordi collettivi definiti dai rappresentanti delle Organizzazioni Professionali e riconosciuti dalla Regione Puglia.
- Etichettare il prodotto finito oggetto del presente accordo con il Marchio "Prodotti di Qualità Puglia".

Articolo 3 – Obblighi degli associati e non licenziatari" del Marchio

Le imprese agricole/zootecniche di produzione associate alla OP/Cooperativa/Consorzio sottoscrittori del presente accordo e relativamente alla/e produzione/i di _____ (*specificare la/le materia/e prima/e*) da conferire ai fini dell'uso del Marchio Prodotti di Qualità Puglia devono rispettare quanto previsto nella *Procedura di Utilizzo* e nel *Regolamento d'Uso del Marchio* ed in particolare osservare i seguenti obblighi:

- compilare e sottoscrivere la *Scheda di Adesione all'Accordo di Conferimento*

- rispettare i quantitativi di conferimento previsti nel presente accordo e le norme specifiche previste dal disciplinare/scheda tecnica di prodotto;
- garantire l'adesione al sistema di tracciabilità e rintracciabilità informatizzato regionale, rendendo disponibili tutte le informazioni necessarie;
- indicare, nei documenti di conferimento, il prodotto conferito che partecipa alla filiera per la concessione d'uso collettivo del Marchio "Prodotti di Qualità Puglia";
- assoggettarsi a quanto previsto dal "Piano dei Controlli" - approvato dalla Regione Puglia - dell'Organismo di Controllo indicato dalla OP/Cooperativa/Consorzio;
- comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti le informazioni fornite con l'adesione all'accordo di conferimento.

Articolo 4 – Conferimento materia prima

Le imprese agricole/zootecniche di produzione primaria, soci conferitori, che sottoscrivono il presente accordo si impegnano a conferire alla OP/Cooperativa/Consorzio richiedente la concessione d'uso del Marchio i quantitativi di seguito dettagliati:

Impresa agricola socio conferente	Tipologia di prodotto	% rispetto alla produzione media annua	Quantitativo (q.li)

Articolo 5 – Ulteriori accordi tra le parti

Specificare gli eventuali accordi tra le parti

Articolo 6 – Durata

L'efficacia del presente accordo decorre dalla sua sottoscrizione ed ha durata di ____ anni ed al massimo fino alla scadenza naturale della concessione d'uso del Marchio.

Articolo 7 – Foro competente

Le parti concordano che per la definizione di eventuali controversie derivanti dall'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente accordo sarà competente il Foro di Bari.

Articolo 8 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rinvia alla disciplina generale sui contratti del codice civile.

Luogo, data

Firma

NOTA BENE

Il presente accordo deve essere sottoscritto dal rappresentante legale della OP/Cooperativa/Consorzio e tutti i soci conferitori aderenti alla concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità Puglia".

Lo schema qui riportato costituisce una traccia non vincolante fermo restando che gli elementi richiesti nella *Procedura Utilizzo del Marchio "Prodotti di Qualità Puglia"* e nel *Regolamento d'uso del Marchio* costituiscono contenuto obbligatorio del contratto.

ANNESSE 5

Accordo di fornitura
per la concessione d'uso del Marchio
"Prodotti di Qualità Puglia"
(schema)

Premesso:

- che la Regione Puglia con D.G.R. n. 1076 del 5 giugno 2012 ha approvato *il Regolamento d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità Puglia"*;
- che nel regolamento si prevede la sottoscrizione di un accordo di fornitura fra imprese di trasformazione e/o commercializzazione richiedenti la concessione d'uso del Marchio ed aziende fornitrici di materia prima o semilavorata licenziatarie del Marchio "Prodotti di Qualità Puglia".

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra i seguenti soggetti sottoscrittori del presente accordo:

- richiedente la concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità Puglia"
(*specificare ragione sociale, rappresentante legale, C.F./PIVA, sede*)
- E
- impresa licenziataria del Marchio fornitore della materia prima e/o semilavorata (*specificare ragione sociale, rappresentante legale, C.F./PIVA, sede, numero di concessione*)

SI SOTTOSCRIVE IL PRESENTE ACCORDO

Articolo 1 – Oggetto e finalità dell'accordo

Il presente accordo, riguarda la fornitura di materia prima o di prodotto semilavorato a Marchio "Prodotto di Qualità Puglia" per la produzione dei prodotti di cui alla richiesta di concessione d'uso del Marchio con la finalità di sancire il rapporto commerciale di fornitura tra il richiedente la concessione d'uso del Marchio ed il fornitore di materia prima e/o semilavorato a Marchio "Prodotti di Qualità Puglia" per le tipologie e quantitativi di prodotti specificate nel successivo art. 2.

Articolo 2 – Tipologia e quantitativo di prodotto

Dettaglio dei prodotti a Marchio oggetto della fornitura

Tipologia di prodotto	Quantitativo (q.li)

Articolo 3 – Obblighi del richiedente

Il richiedente la concessione d'uso del Marchio si impegna ad acquistare la materia prima e/o i semilavorati necessari alla produzione del prodotto per cui è stata richiesta la concessione d'uso del Marchio dal fornitore sottoscrittore del presente accordo per tipologie e quantitativi al massimo uguali a quanto indicato nel precedente art. 2

Resta inteso che i quantitativi specificati al precedente art. 2, non sono da ritenersi vincolanti per il richiedente nel caso di produzione di prodotto a Marchio inferiore a quella prevista dalla concessione d'uso.

Articolo 4 – Obblighi dei fornitori

Il fornitore, sottoscrittore del presente accordo e relativamente alla fornitura di _____ (*specificare la/le materia/e prima/e e/o il/i semilavorati*) deve rispettare quanto previsto nella *Procedura di Utilizzo Marchio "Prodotti di Qualità Puglia"* e nel *Regolamento d'Uso del Marchio* ed in particolare osservare i seguenti obblighi:

- _____ (*specificare la/le materia/e prima/e e/o il/i semilavorato/i*) dovrà essere prodotto rispettando le specifiche riportate nel disciplinare/scheda tecnica di prodotto;
- garantire l'adesione al sistema di tracciabilità e rintracciabilità informatizzato regionale, rendendo disponibili tutte le informazioni necessarie;
- indicare nella fattura di vendita il prodotto a Marchio "Prodotti di Qualità Puglia";
- comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti le informazioni fornite con l'adesione all'accordo di conferimento.

I quantitativi specificati al precedente art. 2, sono da ritenersi vincolanti per il fornitore nel limite dei quantitativi indicati.

Articolo 5 – Durata

L'efficacia del presente accordo decorre dalla sua sottoscrizione ed ha durata di ____ anni ed al massimo fino alla scadenza naturale della concessione d'uso del Marchio.

Articolo 6 – Accordi tra le parti

Accordi tra le parti per la determinazione delle modalità di consegna e prezzo di vendita
.....

Articolo 7 – Foro competente

Le parti concordano che per la definizione di eventuali controversie derivanti dall'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente accordo sarà competente il Foro di Bari.

Articolo 8 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rinvia alla disciplina generale sui contratti del codice civile.

Luogo, data

Firma

NOTA BENE

Lo schema qui riportato costituisce una traccia non vincolante fermo restando che gli elementi richiesti nella *Procedura Utilizzo del Marchio "Prodotti di Qualità Puglia"* e nel *Regolamento d'uso del Marchio* costituiscono contenuto obbligatorio del contratto

Procedura per l'utilizzo del Logo
"PRODOTTI DI QUALITA' PUGLIA"



Procedura per utilizzo del logo
"PRODOTTI DI QUALITA' PUGLIA"

SOMMARIO

1. PREMESSA
2. GENERALITA'
3. DISPOSIZIONI GENERALI PER L'USO
5. CONTROLLI SULL'UTILIZZO DEL LOGO
6. ALLEGATO GRAFICO IDENTIFICATIVO DEL LOGO

1. PREMESSA

Scopo della presente procedura è definire le modalità e le responsabilità relativamente all'uso del marchio (logo) "Prodotti di Qualità Puglia" da parte delle aziende che hanno avuto la concessione.

Il Marchio (logo) è di proprietà esclusiva della Regione Puglia.

2. GENERALITA'

Il Marchio (logo) è il mezzo di identificazione grafica dei prodotti che sono conformi alle prescrizioni contenute nel regolamento d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità Puglia", alla procedura applicativa e alle schede tecniche di prodotto approvate dalla Regione Puglia e che sono commercializzati da aziende che hanno ottenuto la concessione all'uso del Marchio.

3. DISPOSIZIONI GENERALI PER L'USO

Le aziende licenziatarie, sotto la loro responsabilità e nel rispetto della normativa vigente per l'etichettatura dei prodotti e delle norme specifiche, potranno utilizzare il Marchio sia apponendolo direttamente sul prodotto che sulle confezioni.

L'azienda è responsabile della conformità del prodotto ai requisiti previsti dalle specifiche schede tecniche di prodotto, del rispetto del regolamento d'uso per il marchio "Prodotti di Qualità Puglia" e della procedura applicativa.

Le aziende sono autorizzate ad utilizzare il marchio (logo) "Prodotti di Qualità Puglia" alle seguenti condizioni:

- a. Limitatamente al periodo di validità dell'autorizzazione;
- b. Unitamente al quantitativo indicato nella domanda di adesione e verificato dall'OdC;
- c. La riproduzione del Marchio (logo) per la versione verticale e orizzontale abbia le dimensioni minime rispettivamente pari a 10 mm x 13 mm e 20 mm x 8 mm, oltre l'area di rispetto. Inoltre, deve essere chiaramente leggibile sia nel rispetto della forma, sia nei colori riportati nell'allegato 1;
- d. Il prodotto per il quale viene rilasciata la concessione dovrà prevedere nell'etichetta, oltre a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di etichettatura delle produzioni agroalimentari, uno spazio in cui riportare il Marchio e il codice di concessione.

L'Utilizzo del Marchio, oltre a quelli già previsti per il prodotto e/o i suoi imballi, potrà essere effettuato alle condizioni e nei modi che la Regione Puglia autorizzerà di volta in volta a seguito di espresse richieste scritte da parte dell'azienda richiedente. Il logo non potrà essere utilizzato su supporti disgiunti dal prodotto come biglietti da visita, carta intestata e altri materiali simili.

L'utilizzo del Marchio (logo) deve comunque essere effettuato in modo da non generare alcun dubbio, evitando che possa essere confuso come autorizzazione di Sistema di Qualità aziendale o per attività e/o norme non incluse nella concessione.

Le aziende licenziatarie sottoscrivono per presa visione la presente procedura.

4. IL MARCHIO (LOGO)

Il logo del Marchio "Prodotti di Qualità Puglia" si compone di un elemento grafico e una dicitura.

L'elemento grafico è rappresentato da una "Q" circondata da raggi del sole di forma triangolare. All'interno della Q è inserita in negativo una "p" resa simile ad un germoglio.

La dicitura presente nel logo è "Prodotti di Qualità Puglia" e potrà essere collocata sotto, sopra o a lato dell'elemento grafico.



Il logo "Prodotti di Qualità Puglia" non deve essere modificato in alcun modo, né può essere usato o modificato in parte. Non possono essere modificati i colori o i fonts.

In abbinamento al logo deve essere riportato sempre il numero di concessione.

Il Marchio "Prodotti di Qualità Puglia" deve essere utilizzato esclusivamente secondo la forma integrale, i colori e i caratteri descritti nell'allegato 1, che è parte integrante del seguente documento e deve essere apposto in modo che sia ben visibile. Il logo può essere utilizzato in quadricromia o in versione monocromatica su sfondo bianco o nero.

La riproduzione del logo "Prodotti di Qualità Puglia" non può essere usata come componente di un altro elemento di disegno né essere modificata in alcun senso.

I colori del logo devono corrispondere, per la stampa con colori pantone, a:

- ORO= Pantone Coated 116 C
- VERDE MENTA= Pantone Coated 349 C
- CARMINIO = Pantone Coated 188 C

e per la stampa in quadricromia, a:

- ORO = 100% giallo + 15% magenta
- VERDE MENTA = 100% ciano + 25% magenta + 100% giallo + 25% nero
- CARMINIO = 25% ciano + 100% magenta + 100% giallo + 25% nero.

Il Marchio (logo) può essere utilizzato dalle aziende licenziatarie unitamente ai propri marchi/loghi, oltre che sui prodotti conformi alla scheda tecnica, anche sui loro imballaggi, sulle etichette, fascette, involucri, cartellini penduli o altro supporto strettamente collegato al prodotto ed alla sua commercializzazione.

Nel caso in cui il logo venga utilizzato sugli imballaggi, esso non deve essere disgiunto dalla denominazione del prodotto e dal codice di concessione, in modo che sia sempre riscontrabile il collegamento tra il Marchio, il prodotto e il concessionario.

Il logo può essere utilizzato per la predisposizione di materiale promozionale, di materiale informativo e per l'identificazione dei relativi prodotti per i quali sia stata ottenuta la concessione, come ad esempio:

- Brochure aziendali, presentazioni;
- Pubblicità e sito web aziendale.

Il soggetto licenziatario non può utilizzare il Logo su documentazione che non riguardi strettamente il campo di applicazione della concessione rilasciata.

Prima della stampa del materiale informativo e di comunicazione, eventualmente prevista, il soggetto richiedente è tenuto a trasmetterne la bozza alla Regione Puglia per l'approvazione.

Le dimensioni ottimali del logo sono determinate per ciascun supporto, a seconda del campo di applicazione, e devono essere proporzionate a quelle del marchio aziendale o del nome del prodotto per il quale è stato autorizzato l'uso.

Il logo può essere utilizzato in congiunzione con loghi privati, a patto che tali loghi non siano detrattivi o screditanti del logo "Prodotti di Qualità Puglia". In tal caso la Regione può richiedere la cessazione dell'uso del logo.

Possono essere previste modalità diverse di uso del logo, rispetto a quelle indicate nel presente regolamento, a condizione che tali modalità siano comunicate all'ufficio preposto che le valuta e ne concede l'autorizzazione all'uso.

5. CONTROLLI SULL'UTILIZZO DEL LOGO

E' giudicato scorretto l'uso del logo qualora:

a) l'autorizzazione all'uso del Marchio "Prodotti di Qualità Puglia":

- non sia stata ancora rilasciata;
- sia stata sospesa;
- sia stata revocata;
- sia stata fatta decadere dal licenziatario.

b) Il logo sia stato utilizzato o pubblicizzato al di fuori del relativo scopo, campo di applicazione e attività oggetto dell'autorizzazione.

c) Il prodotto per il quale viene rilasciata la concessione non riporta nell'etichetta, oltre a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di etichettatura delle produzioni agroalimentari, uno spazio su cui è riportato il Marchio e il codice di autorizzazione.

La Regione Puglia, tramite gli organi preposti, attua un costante controllo sull'utilizzo del Marchio e del logo, sia durante controlli presso le aziende licenziatricie che durante le altre normali attività. Difformità dalla presente procedura saranno considerate non conformità. In questi casi l'azienda dovrà sospendere immediatamente l'uso scorretto del logo.

Se il licenziatario non elimina la non conformità nei tempi stabiliti, la Regione provvederà a revocare la concessione per l'uso del Marchio "Prodotti di Qualità Puglia" e il soggetto interessato dovrà distruggere tutta la documentazione, il materiale tecnico e pubblicitario contenente, sotto qualsiasi forma, i riferimenti attinenti al Marchio "Prodotti di Qualità Puglia".

6. ALLEGATO GRAFICO IDENTIFICATIVO DEL LOGO



-  100% giallo + 15% magenta
-  100% ciano + 25% magenta + 100% giallo + 25% nero
-  25% ciano + 100% magenta + 100% giallo + 25% nero

 <p>Oro</p> <p>Pantone Coated 116 C</p> <p>Magenta 15%</p> <p>Giallo 100%</p>	 <p>Verde menta</p> <p>Pantone Coated 349 C</p> <p>Ciano 100%</p> <p>Magenta 25%</p> <p>Giallo 100%</p> <p>Nero 25%</p>	 <p>Carminio</p> <p>Pantone Coated 188 C</p> <p>Ciano 25%</p> <p>Magenta 100%</p> <p>Giallo 100%</p> <p>Nero 25%</p>
		